



## PROGETTO

Consolidamento e adeguamento idraulico del ponte comunale  
sul torrente Gesso della Barra in località San Giacomo

PNRR M2-C4-Inv.2.1b

CUP G87H21000220001

Allegato n. 33

Capitolato Speciale d'Appalto

Il Progettista ing. Livio Galfré  
doc.firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Entracque

marzo 2024

ING. LIVIO GALFRÉ

STUDIO TECNICO

Via Negrelli, 11 – 12100 Cuneo



## **Capo 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1

## **OGGETTO DELL'APPALTO E CATEGORIA DI OPERE - INFORMAZIONI GENERALI**

1.1

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento.

L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

**CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL PONTE COMUNALE SUL  
TORRENTE GESSO DELLA BARRA IN LOCALITÀ SAN GIACOMO - PNRR M2-C4-  
Inv.2.1b --- CUP: G87H21000220001**

b) descrizione sommaria: il progetto è finalizzato a:

- Realizzare una nuova campata in sponda destra al ponte esistente (attualmente mono-campata), con la realizzazione di una nuova spalla destra e di una modifica della ex spalla destra per farla diventare uno spallone centrale del ponte
- Allargare l'alveo del torrente Gesso della Barra a monte e valle del ponte, per permettere di distribuire le portate d'acqua delle piene sulle due campate del ponte
- Realizzare alcune opere accessorie (scogliere di protezione della nuova spalla destra, pavimentazione del ponte e di un tratto della strada per Moncolombo, parapetto del ponte).

c) ubicazione dell'intervento: Entracque, località San Giacomo, tra le particelle catastali 4-18 del Foglio 34 e la particella catastale 14 del Foglio 33 di Catasto..

1.2.1)

Per quanto non specificato in questo Capitolato, si conviene che l'Appalto è regolato da tutte le norme contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "NUOVO CODICE DEGLI APPALTI", alle quali si rimanda, nonché alle altre norme che tale Decreto Legislativo richiama.

1.2.2)

#### **AFFIDAMENTO E CONTRATTO**

Il contratto che regolerà i rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sarà stipulato con "Scrittura Privata" registrabile in caso d'uso.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, mediante atto prodotto autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto per causa imputabile all'operatore economico, questo costituisce causa di esclusione dell'operatore dalla procedura che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni convertito in L. 120/2020.

## Capitolato speciale

1.3)

### **DEFINIZIONI:**

**Stazione appaltante o Committente:** COMUNE DI ENTRACQUE

**Appalto:** L'insieme delle opere quali risultanti dal progetto esecutivo

**Appaltatore:** Il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'Appalto, titolare del relativo contratto.

**Capitolato Speciale di Appalto** (CSA nei successivi capitoli): il presente documento

**Opere:** l'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l'opera finita nel rispetto dei requisiti contrattuali e a regola d'arte.

**Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo:** l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal Progettista atti a produrre anche per fasi funzionali il Progetto Esecutivo cantierabile

**Elaborati Costruttivi:** affinamento del Progetto Esecutivo per adeguamenti alle effettive condizioni realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie dell'Appaltatore costituiti dall'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, relazioni di calcolo, computi metrici, tabelle di sagomatura ferri, schemi, programma lavori, note tecniche, ecc.) sviluppati dall'Appaltatore stesso, sulla base del Progetto Esecutivo, e poi sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Il rappresentante della Stazione Appaltante delegato alla gestione del presente Contratto.

**Direttore dei lavori:** Il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante dei compiti di Direzione Lavori a norma delle vigenti leggi.

**Direttori operativi:** gli assistenti del Direttore dei lavori

**Direttore di cantiere:** il Tecnico che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.

**Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori:** la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute

**Collaudatore/i:** La/e persona fisica/che designate dal Committente e da questo retribuita/e con l'incarico di effettuare i collaudi sia in corso d'opera che finale

**Giorni di calendario o solari:** i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.

**Principio "Do Not Significant Harm" (DNSH),** con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

**Contratto:** contratto stipulato in modalità elettronica mediante atto prodotto autonomamente dalla Stazione Appaltante.

**Decreto legislativo n. 81 del 2008** e s.m.i., con i relativi allegati decreto-

## Capitolato speciale

legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in **Legge 29 luglio 2021 n. 108**

**Legge n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

**Legge n. 55 del 14 giugno 2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32**, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.»

**D.M. 49/2018** del 07.03.2018 "Decreto Direttore lavori e Direttore dell'esecuzione".

**Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

**Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

**Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;

**SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

**PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

**POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

**Oneri di sicurezza:** gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal "Documento di valutazione dei rischi" e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

**Costi di sicurezza (anche CPSC):** i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma

## Capitolato speciale

individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);

**CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

1.4)

I Lavori appartengono alle seguenti CATEGORIE DI OPERE:

Categoria generale prevalente:

**OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI**

ART. 2

## AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1

L'Appalto é un appalto per lavori A CORPO

2.2

L'importo A BASE D'ASTA complessivo dei lavori di cui al presente Appalto comprensivo degli Oneri per la Sicurezza, ammonta a **€. 248'685,16** di cui:

**€. 242'679,08 per lavori a corpo,**

**€. 0,00 per lavori a misura,**

**€. 6'006,08 per Oneri per la Sicurezza**

come risulta dai Quadri Economici qui di seguito riportati, in cui sono riferiti gli importi corrispondenti alle diverse categorie di lavoro:

2.3

2.3.1)

### Lavori a Corpo:

- Realizzazione nuova campata del ponte	€.	203'523,29
- Movimenti terra per l'ampliamento del greto	€.	7'099,51
- Difese spondali	€.	15'719,53
- Lavori Accessori	€.	3'503,26
- Ponteggi ed opere necessarie per alzare il piano di lavoro per i casseramenti	€.	12'833,49
		-----
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€.</b>	<b>242'679,08</b>
<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€.</b>	<b>6'006,08</b>
		-----
<b>TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€.</b>	<b>248'685,16</b>

2.3.2)

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva

## Capitolato speciale

l'importo riportato in corrispondenza del rigo **«TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA»**.

Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro (CLM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA), sono ritenuti congrui.

2.4)

Tali importi sono dedotti dalle quantità presunte di computo metrico.

Le cifre del presente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori, potranno variare in più od in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto a causa di soppressione di alcune categorie previste e l'esecuzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati per ogni categoria di lavori contrattuali, purché l'importo complessivo del lavoro resti entro i limiti delle variazioni ammesse dal comma 2 dell'Art. 149 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2.5)

All'interno dell'importo dei lavori di cui al paragrafo 2.3.1 precedente, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a) La mano d'opera incide mediamente del 40% sull'importo sopra riportato di €. **248'685,16**, è quindi pari a €. 99'474,06
- b) incidenza delle spese generali (SG): 15%;
- c) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10%.

2.6)

Le forme e le dimensioni da assegnare alle varie opere sono quelle previste nei paragrafi che seguono salvo che sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

ART.3

## **DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, LORO FORMA E DIMENSIONI PRINCIPALI**

3.1)

Le opere che formano oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori sono quelle desumibili dal presente elenco sommario:

- predisposizione del cantiere
- demolizioni
- scavi di sbancamento ed a sezione obbligata
- palificazioni
- fondazioni in calcestruzzo armato
- muri in calcestruzzo armato
- scogliere
- riempimenti degli scavi e rilevati stradali

## Capitolato speciale

- lavori di completamento (pavimentazioni, parapetti, ecc.)
- rimozione del cantiere e pulizia dei luoghi

3.2)

Le opere sono dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali elencati più oltre, ai quali si fa sempre riferimento.

ART. 4

## **VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE**

4.1)

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

Per le varianti va rispettato quanto contenuto nel comma 2 dell'Art. 149 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

4.2)

L'Impresa appaltatrice potrà proporre in corso d'opera di sostituire il sistema a travi in calcestruzzo armato dell'impalcato del ponte previsto da questo progetto con un sistema misto di travi Acciaio-Calcestruzzo collaboranti del tipo indicato nello schema dato in Allegato 18 di progetto (con tre o più travi di acciaio con pioli di ammorsamento). In tale caso il sistema dovrà garantire gli stessi momenti resistenti e tagli resistenti garantiti da questo progetto in ogni sezione dell'impalcato, mediante appositi calcoli strutturali. Il direttore dei lavori valuterà la proposta.

## **Capo 2**

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

ART.5

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI E OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della manodopera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In particolare l'impresa dà atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi all'attraversamento di aree urbanizzate nonché gli oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, che potranno essere perturbati dagli scavi relativi alle opere in Progetto.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino



## Capitolato speciale

al Collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

L'appalto é soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché a tutte le norme contenute in leggi e decreti precedenti che non siano state abrogate o sostituite dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Impresa é soggetta alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite da Leggi e Regolamenti in materia:

- a) di prevenzione degli infortuni nei lavori;
- b) di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori.

ART. 6

## **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO – LEGGI E NORME**

6.1)

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre il presente Capitolato Speciale, gli elaborati di progetto di cui al punto successivo.

6.2)

### **Documenti che regolano l'Appalto**

L'Appalto, oltre che dal Contratto d'Appalto, è regolato dai seguenti documenti del progetto esecutivo:

- 01) Relazione tecnica illustrativa
- 02) Documentazione fotografica
- 03) Planimetrie CTR-Catastale-IGM-Bacino Imbrifero
- 04) Planimetria generale della Situazione Esistente
- 05) Prospetti delle Sponde Situazione Esistente
- 06) Rilievo del Ponte esistente
- 07) Rilievo Sezioni Esistenti del Torrente Gesso della Barra
- 08) Piano quotato generale
- 09) Planimetria generale della Situazione inProgetto comprendente anche i lotti successivi e Planimetria Comparativa generale delle Opere in Progetto
- 10) Planimetria delle opere dell'attuale Progetto e Planimetria Comparativa opere dell'attuale Progetto
- 11) Sezioni del Progetto Generale, comprendenti anche lavori del lotto successivo
- 12) Particolari e conteggi scegliere (Generale e di questo Intervento)
- 13) Progetto architettonico del Ponte e Tavola comparativa del progetto del Ponte
- 14) Particolari Costruttivi Architettonici del Ponte. Particolari Costruttivi Sede Stradale via Moncolombo. Particolari costruttivi del Guado. Particolari costruttivi rampa per il casseramento dell'impalcato
- 15) Parte 1a Strutture del Ponte
- 16) Parte 2a Strutture del Ponte: Particolari Costruttivi Nuova Spalla Destra
- 17) Parte 3a Strutture del Ponte: Particolari costruttivi Spallone Centrale
- 18) Parte 4a Strutture del Ponte: Particolari Costruttivi dell'Impalcato
- 19) Computo metrico Generale dei Lavori
- 20) Computo metrico dei lavori Lotto da 200'000,00 Euro
- 21) Computo metrico dei lavori Lotto da 150'000,00 Euro
- 22) Stima dei Lavori Generale

## Capitolato speciale

- 23) Stima dei lavori Lotto da 200'000,00 Euro
- 24) Stima dei lavori Lotto da 150'000,00 Euro
- 25) Elenco dei Prezzi utilizzati nella Stima
- 26) Relazione Illustrativa e Tecnica Strutturale
- 27) Fascicolo dei Calcoli Strutturali
- 28) Relazione Geotecnica e delle Fondazioni
- 29) Relazione Geologica
- 30) Relazione delle Verifiche Idrologico-Idrauliche
- 31) Valutazione d'incidenza
- 32) Piano di Manutenzione dell'Opera
- 33) Capitolato Speciale d'Appalto
- 34) Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 35) Quadri Economici

6.3)

6.3.1)

Per i lavori a "Corpo" non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- Il computo metrico ed il computo metrico estimativo.
- Le quantità delle singole voci elementari rilevabili degli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

I computi e le stime di progetto, relativi alle opere a corpo o a corpi d'opera **(anche se eventualmente allegati al progetto o messi in visione dalla amministrazione) non potranno mai costituire elemento probatorio delle quantità** da eseguirsi nell'ambito delle opere a corpo o dei corpi d'opera, per i quali le quantità saranno esclusivamente quelle derivanti dai disegni, dal capitolato speciale e dagli altri elaborati contrattuali che esprimono caratteristiche prestazionali delle opere stesse.

6.3.2)

L'Elenco Prezzi di Progetto relativo alle Opere a Corpo (Allegato 15) è Elaborato contrattuale solo per la descrizione prestazionale e per l'unità di misura, ma non è un riferimento contrattuale per il prezzo di ogni singola voce di prezzo.

6.3.3)

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici e comunque vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra

## Capitolato speciale

assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### 6.3.4)

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

### 6.4)

6.4.1) Resta convenuto che, qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori venissero emanate modifiche sulle norme citate in questo capitolato o nei suoi allegati, o fosse intervenuta la sostituzione di tali norme, l'Appaltatore è obbligato ad uniformarvisi, come se tali nuove norme facessero parte integrante del presente capitolato.

6.4.2) Eventuali altri disegni costruttivi delle opere da eseguire l'Amministrazione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori.

### 6.5

#### **LEGGI E NORME**

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale di Appalto, l'Appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate,

a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "NUOVO CODICE DEGLI APPALTI";

b) Regolamento del D.P.R. n. 207 del 2010 (in questo capitolato viene anche chiamato in modo abbreviato "Regolamento") per gli articoli 9 e 10, dal 14 al 43, dal 60 al 96, dal 178 al 210, dal 215 al 238, dal 239 al 248, il 251, dal 254 al 256, dal 343 al 356 che sono norme ultrattive (ovvero temporaneamente vigenti) nel periodo transitorio stabilito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 suddetto;

c) Il regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "Cap. Gen.") per quelle parti non abrogate dal D.P.R. n. 207/2010 suddetto sino ad abrogazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 stesso;

d) Le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

e) Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

f) Le norme emanate dal CNR, le norme UNI, e dai comitati formatori ufficialmente riconosciuti, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori relative alla qualità dei materiali, alle prestazioni delle opere, alle normative impiantistiche, alle normative

## Capitolato speciale

strutturali, ecc..

**g) Decreto legislativo n. 81 del 2008** e s.m.i., con i relativi allegati decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in

**h) Legge 29 luglio 2021 n. 108**

**i) Legge n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

**l) Legge n. 55 del 14 giugno 2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32**, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.»

**m) D.M. 49/2018** del 07.03.2018 "Decreto Direttore lavori e Direttore dell'esecuzione".

## ART. 7

ART. 7.1)

### QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Nel caso l'Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs 50/2016, può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'Appaltatore concorrente che, ai sensi dell'articolo 89 del citato Codice dei contratti, vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, allegnerà oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'Appaltatore concorrente dimostrerà alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 del Codice dei contratti nei confronti dei sottoscrittori.

L'Appaltatore concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

ART. 7.2)

### MODIFICHE DELL'OPERATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta

## Capitolato speciale

ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 7.3)

### RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Le comunicazioni, assegnazioni o notifiche dipendenti dal presente appalto, sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dalla Ditta. L'appaltatore comunica il luogo dove viene eletto il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; stante quanto previsto dal primo capoverso del presente comma, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto; in ogni caso, la stazione appaltante ha facoltà di effettuare le comunicazioni esclusivamente secondo le modalità previste dal primo capoverso del presente comma.

ART. 8

## **GARANZIE DEFINITIVE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **8.1) GARANZIA PROVVISORIA**

A norma dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni, convertito in L. 120 del 11.09.2020, la cauzione provvisoria di cui al presente articolo non viene richiesta.

### **8.2) GARANZIA DEFINITIVA**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità

## Capitolato speciale

di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome

## Capitolato speciale

e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

### **8.3) RIDUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti:

- a) del 50% (cinquanta per cento) se sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
- b) del 30% (trenta per cento) se in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- d) del 50% (cinquanta per cento) nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Capitolato speciale

## **INIZIO DEI LAVORI IN DIPENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltante potrà disporre l'immediato inizio dei lavori, ancorché non sia ancora intervenuta l'approvazione del contratto, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, trattandosi di lavoro urgente ed indifferibile ex articolo 8 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021

ART. 10

### **CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna dei lavori avverrà con le modalità e nei termini previsti dalle Norme vigenti.

ART. 11

### **SOSPENSIONI LAVORI E PROROGHE**

11.1)

Per eventuali sospensioni dei lavori e richieste di proroga si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi comprese quelle di cui al precedente art. 10.2.

11.2)

#### **SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI**

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire alla DL entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dalla stessa; se la DL non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale; non



## Capitolato speciale

possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della DL Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione, se il predetto verbale è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

11.3)

### **SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP**

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

ART. 12

## **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE DI RITARDO**

12.1)

12.1.1)

Il tempo utile per dare i lavori ultimati sarà di giorni 150 (centocinquanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. È allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento il cronoprogramma con i tempi di ogni singola lavorazione.

## Capitolato speciale

### 12.1.2)

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

La penale pecuniaria per il ritardo nel completamento dell'opera rispetto al tempo utile contrattualmente previsto é stabilita nella misura del 0.6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

La penale pecuniaria suddetta non potrà comunque complessivamente superare il 20% dell'importo contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

### 12.1.3)

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto dal presente Capitolato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, esclusivamente nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

### 12.2)

Come previsto dall'art. 12 del DM 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulle funzioni del Direttore dei Lavori:

- il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.
- In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redigerà in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
- Qualora il Direttore dei Lavori né ravvedrà l'esigenza, il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione da parte del Direttore dei Lavori di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
- Il mancato rispetto di questo termine (salvo sospensioni del termine dovute a fatti indipendenti dall'Impresa, quali situazioni metereologiche o esigenze dell'Amministrazione) comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

## ART. 13

### **PAGAMENTI IN ACCONTO**

### **(LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)**

## Capitolato speciale

13.1)

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso di opera, ogni volta il suo credito, netto delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €. 60'000,00 (€. sessantamila/00); il Direttore dei Lavori a sua discrezione potrà ridurre tale cifra ove necessità particolari rendano opportuna l'emissione di stati d'avanzamento lavori più ravvicinati.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere non potranno essere considerati nella valutazione dello Stato d'Avanzamento.

All'importo dei lavori e delle forniture raggiunto dallo stato d'avanzamento dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso verrà sommato il valore degli oneri connessi con il decreto legislativo n.81/'08 per la sicurezza ed il coordinamento non soggetti a ribasso.

Lo stato d'avanzamento per gli oneri della sicurezza e del coordinamento sarà gradualmente determinato sulla base del loro valore complessivo di progetto in rapporto al graduale valore dello stato d'avanzamento dei lavori soggetti a ribasso riferito all'importo complessivo dei lavori (cioè pagata una percentuale dello stato d'avanzamento degli oneri di sicurezza pari alla percentuale di avanzamento dei lavori soggetti a ribasso) poiché per semplicità contabile essi vengono distribuiti in modo direttamente proporzionale sui lavori di tutte le categorie di opere.

13.2)

### **FORMALITA' ED ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI**

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

2. Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, la DL invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale

Capitolato speciale  
dipendente.

ART.14

## **ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016 l'appaltatore ha diritto ad una anticipazione sul valore del contratto di appalto.  
Ai sensi dell'art. 207 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") e solo fino al 31/12/2022 la percentuale dell'anticipazione che l'Appaltatore può richiedere è stata elevata dal 20% al 30%.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

ART. 15

## **CONTO FINALE**

Il conto finale verrà compilato entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data dell'ultimazione dei lavori.

ART. 16

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

La **Collaudazione mediante Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori deve essere fatta entro 6 mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in base all'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche stabilite.  
Il Collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro con le risultanze di fatto.

Trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori.

ART. 17

## **MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO**

Fino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere eseguita a cura e spese dell'assuntore.  
Per tutto il periodo occorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del Codice Civile, l'assuntore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.  
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'assuntore, la stessa, dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed accurato, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

## Capitolato speciale

L'assuntore é tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera per un arco temporale di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data del Certificato di collaudo (secondo quanto previsto dall'art.229, ultimo comma, del DPR D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento).

ART. 18

### **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ASSUNTORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

18.1)

Oltre gli oneri previsti dalle norme in materia di Lavori Pubblici vigenti, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

18.2)

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo dell'Appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto.

18.3)

#### **Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:**

- 1) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori.
- 2) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
- 3) La guardia e la sorveglianza, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.
- 4) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, dei lumi per i segnali notturni nei punti prescritti e quanto altro potrà occorrere a scopo di sicurezza e venisse particolarmente indicato dalla Direzione Lavori.
- 5) Il mantenimento fino al collaudo della continuità degli scolli delle acque e del transito sicuro sulle vie e sentieri pubblici e privati latitanti.
- 6) L'Impresa é responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette e successive da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
- 7) L'adozione nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione Lavori e sorveglianza. A tale scopo l'Impresa dovrà avere un Direttore del Cantiere abilitato.
- 8) Le prestazioni ad ogni occorrenza degli uomini, degli attrezzi, degli strumenti per la misurazione, del materiale, dei lavori in oggetto del contratto e tutte le spese relative.
- 9) L'osservanza delle norme derivanti dalla vigenti leggi e dai decreti relativi alle assicurazioni e alle previdenze varie dei dipendenti e degli

## Capitolato speciale

operai e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

- 10) L'obbligo di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o dall'azienda di cui fa parte l'aggiudicatario e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
- 11) Le polizze di assicurazione e fidejussorie richiamate nell'art. 18.6 di questo Capitolato Speciale di Appalto.
- 12) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc., nonché la perfetta sistemazione dell'area di cantiere (operazioni il cui prezzo è compreso sia nei prezzi dei lavori, che nel prezzo stabilito per gli oneri della sicurezza).
- 13) L'espletamento di tutte le pratiche e tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo di aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
- 14) Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'appaltatore resta obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere di smaltimento derivante dagli oneri per lo smaltimento (salvo diversa indicazione nel Capitolato Speciale di Appalto o nel progetto).
- 15) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore - e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore - i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere.
- 16) L'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante.
- 17) In caso di inottemperanza agli obblighi per la sicurezza del luogo di lavoro precisati nei precedenti articoli, accertata dalla stazione appaltante o segnalata dall'Ispettorato del lavoro o dallo SPRESAL della ASL, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconti, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né richiesta di risarcimento di danni.

## Capitolato speciale

18.4)

### **Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione appaltante sui lavori:**

- 18) Le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità. La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.
- 19) Le spese tutte per l'esecuzione, di campioni e/o modelli e/o campioni di lavorazione - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - ed esperimenti di qualsiasi genere, richieste dalla Direzione Lavori o comunque ritenuti necessari per definire la qualità di una parte/porzione dell'opera prima della esecuzione della stessa.
- 20) L'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla DL per dare dimostrazione della qualità dell'opera non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali.
- 21) La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.
- 22) La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.
- 23) La predisposizione di idonei e sufficienti locali ufficio per la direzione dei lavori, e personale della stazione appaltante. composti da:
  - n°1 baracca per ufficio Stazione Appaltante con servizio igienico;
  - la baracca dovrà essere dotata di illuminazione e impianto di condizionamento e riscaldamento;



## Capitolato speciale

- dotare il personale della D.L., del Committente e Coordinamento della sicurezza dei D.P.I. (elmetti colore verde, scarponcini ecc.);
  - dovranno essere forniti e resi disponibili gli elmetti di colore bianco a disposizione per eventuali visite da parte delle Autorità di vigilanza.
- 24) L'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del Direttore dei Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- 25) Le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano lavori per conto diretto della D.L.
- 26) Le spese relative alle operazioni di collaudo
- 27) Le spese per l'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente che in corso d'opera, inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento.
- 28) L'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, di fotografie digitali, di filmati, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori.

18.5)

### **Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:**

- 29) Le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera.
- 30) Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato al di fuori delle aree di cantiere, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante.
- 31) Spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
- 32) L'attuazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento come previsto nell'apposito capitolo di questo Capitolato Speciale di Appalto.
- 33) oneri per le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
- responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
  - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza
  - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;
- 34) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento.
- 35) L'onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni. Le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.
- 36) La recinzione del cantiere come previsto dal piano della sicurezza, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno.
- 37) L'apposizione di una targa di sufficienti dimensioni con indicato il titolo



## Capitolato speciale

delle opere, l'Ente appaltante e l'Impresa appaltatrice, il Progettista, il Direttore Lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, il Direttore Responsabile del Cantiere, i subappaltatori, l'importo dei lavori, la data di inizio dei lavori, il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori.

- 38) La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.
- 39) Le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in corso d'opera e prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati.
- 40) Il piano di sicurezza per l'allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri;
- 41) Gli oneri derivanti da difetti di costruzione; gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico.
- 42) Consentire l'uso anticipato di parti d'opera che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. L'uso anticipato di parte dell'opera che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il diritto per l'Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte della Stazione appaltante. In tal caso l'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno carico alla Stazione Appaltante.
- 43) Attuare quanto previsto nel paragrafo 3.3 di questo Capitolato Speciale ove richiesto dalla Direzione dei lavori e/o dal Comune.
- 44) Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

18.6)

### **COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 56 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

## Capitolato speciale

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
  - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto così distinta:
    - partita 1) per le opere oggetto del contratto IVA compresa : importo del contratto, oltre agli importi di cui alle partite 2) e 3);
    - partita 2) per le opere preesistenti: euro 200'000,00;
    - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 15'000,00;
  - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1'500'000,00 EURO (unmilione cinquecentomila/00 Euro). Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra i "terzi" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di cui all'art. 56. In ogni caso, le polizze di cui al presente articolo (RCT e CAR) devono permanere nella loro validità fino alla conclusione delle lavorazioni oggetto di appalto.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
7. L'appaltatore è obbligato altresì a presentare la garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 28 comma 4 del presente Capitolato, emessa nei termini ed alle condizioni ivi indicate; per tale garanzia valgono le disposizioni contenute al comma 5 del presente articolo.

ART. 19

## SUBAPPALTO – ADEMPIMENTI DIVERSI

19.1)

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016, il contratto non deve essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti con alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo

## Capitolato speciale

le disposizioni del presente articolo.

**Il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori (importo delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti - OG3) (art. 105 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come novellato dall'art. 49, c 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021).**

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi di legge, purché:
  - a. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
  - b. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
  - c. che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
    - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
      - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
      - l'inserimento delle clausole di eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
      - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
      - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla D.L. e al R.U.P. la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
      - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
    - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
  - d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
    - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
    - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

## Capitolato speciale

- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità previste dallo stesso;
  - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
  - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
  - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'art. 105, c.14, del D. Lgs. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
  - b) L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione; l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
  - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono

## Capitolato speciale

trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
  - copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui al presente Capitolato speciale;
  - f) I prezzi unitari riconosciuti al subappaltatore dovranno essere trasmessi alla Stazione Appaltante in forma tale da consentirne la verifica ai sensi dell'art. 105, c.14, del D. Lgs. 50/2016. In particolare, dovranno essere esplicitati gli importi per forniture, manodopera, noli e trasporti ed esplicitati i relativi ribassi applicati.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
8. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
  - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
  - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

In ogni caso il subappaltatore ed i sub-contrattore devono prendere visione del PSC e del POS accertarlo con dichiarazione scritta prima di accedere al cantiere e relativamente alle parti di competenze proporre, se ritenuto da questi necessario, osservazioni ed integrazioni.

Inoltre.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiori a 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

E quindi:

## Capitolato speciale

1. È considerata subaffidamento e non subappalto la fornitura senza prestazione di manodopera, la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo, che rientri in uno dei seguenti casi:
    - Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
    - Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
    - Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
    - Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
  2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento", e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entità diversa.
  3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'appaltatore potrà affidare a terzi dette prestazioni, dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di sub affidamento l'appaltatore ha l'obbligo di allegare quanto segue:
    - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
    - Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni;
    - Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
    - Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'appaltatore, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.
  4. Ai sensi dell'articolo 105 comma 3 non si considerano subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi:
    - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
    - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
    - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- ## 10. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del

## Capitolato speciale

contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.LGS. 50/2021, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

2. La D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

19.2)

### PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
  - a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12



## Capitolato speciale

ottobre 2005)

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore,

b) all'acquisizione delle dichiarazioni relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

(a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

(b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della D.L., del R.U.P. o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

(c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo



## Capitolato speciale

dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

- (d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 20

## **NORME DI CARATTERE PREVIDENZIALE PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

### **20.1**

#### **NORME DI CARATTERE PREVIDENZIALE**

L'impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa dovrà risultare in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi e l'Amministrazione appaltante effettuerà la verifica di tali adempimenti per il tramite del DURC (**Documento Unico di Regolarità Contributiva**).

Il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità dell'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa dichiara l'assolvimento degli obblighi contributivi.

La certificazione di regolarità contributiva (DURC) verrà richiesta dall'Amministrazione:

- per la verifica della dichiarazione
- per l'aggiudicazione dell'appalto
- prima della stipula del contratto
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori
- per il collaudo ed il pagamento del saldo finale.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica delle denunce e dei versamenti contributivi in sede di emissione dei certificati di pagamento.

### **20.2**

Capitolato speciale

## **PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

**(DECRETO LEGISLATIVO 09/04/'08 N.81 e s.m.i.)**

Nel rispetto delle Norme vigenti in materia di Sicurezza e Coordinamento dei Cantieri nonché di sicurezza dei luoghi di lavoro:

L'Impresa dovrà seguire scrupolosamente il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) ed il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) da essa redatto.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere redatto dall'Impresa Appaltatrice e fatto pervenire all'Ente Committente prima dell'inizio dei lavori ed entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori ed entro 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il P.O.S. dovrà anche essere redatto e fatto pervenire all'Ente committente, da tutte quelle imprese che sub-appalteranno i lavori o alcune categorie di lavori dell'appalto principale.

Il Piano Operativo di Sicurezza diventa parte integrante del contratto dopo la sua presentazione.

Il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) dovrà essere accettato dall'Amministrazione Appaltante.

I contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) nei cantieri temporanei o mobili saranno:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

- 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
- 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento é stato redatto per conto del Committente

## Capitolato speciale

dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, in quanto i lavori di questo Capitolato sono tra quelli rientranti tra le opere per le quali é previsto il Coordinatore della Sicurezza del Cantiere. Il Piano di Sicurezza é allegato al contratto.

L'Impresa Appaltatrice dovrà sempre rispettare le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché quelle del Piano Operativo di Sicurezza e quelle modifiche ai suddetti Piani proposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (o dall'Amministrazione Appaltante in assenza del coordinatore) .

L'impresa, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le modalità, misure, protezioni, servizi, disposizioni previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza.

L'Appaltatore può redigere e consegnare all'Amministrazione (o al Coordinatore) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, che l'Amministrazione potrà accogliere o meno, senza che tale accoglimento possa alterare i costi della sicurezza previsti dal progetto e dal contratto che lo recepisce.

In ogni caso l'Impresa all'atto della firma del contratto dichiara che prima di fare l'offerta ha preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'Amministrazione, nonché dei luoghi ove si effettueranno i lavori e del progetto delle opere da realizzarsi e conseguentemente accetta e dichiara congrua ed adeguata la valutazione economica degli oneri della Sicurezza e del Coordinamento previsti dal bando di gara e dal quadro economico del progetto.

L'impresa Assuntrice é tenuta, senza che ciò comporti variazione dei prezzi o delle sue spettanze, ad adeguare il cantiere a tutte le prescrizioni che il Coordinatore dell'esecuzione dei lavori impartirà sia verbalmente che per iscritto.

L'assuntore dei lavori é obbligato a rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente, con tutte le conseguenze che esso prevede in materia di mancata osservazione delle prescrizioni sia del Direttore dei Lavori, sia del Coordinatore in fase di Esecuzione, sia del Piano di Sicurezza e Coordinamento che del Piano Operativo di Sicurezza previsti per questo cantiere.

Il Direttore Tecnico di Cantiere dell'Impresa Assuntrice, o in sua assenza il Titolare dell'Impresa, é responsabile del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori ed il suo nominativo deve essere comunicato alla Stazione Appaltante.

### 20.3

#### **NORME DI SICUREZZA**

Le norme di sicurezza che dovranno essere rispettate per il cantiere sono:

- tutte quelle previste dalla normativa vigente
- tutte quelle indicate dal piano di sicurezza e coordinamento
- tutte quelle indicate nel piano operativo di sicurezza, il quale non potrà essere contraddittorio con il Piano di Sicurezza e coordinamento, bensì dovrà essergli integrato.

Il direttore tecnico di cantiere, o in sua assenza il Titolare dell'Impresa, é responsabile dell'applicazione delle norme di sicurezza indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, nonché del rispetto di tali norme da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

### 20.4

## Capitolato speciale

### **DIFFICOLTA' OPERATIVE DI CANTIERE**

L'Impresa appaltatrice nell'accettare questo Capitolato Speciale dichiara di essersi resa edotta di tutte le difficoltà operative correlate con il tipo di cantiere che dovrà approntarsi e di avere tenuto conto nel formulare l'offerta. In particolare dichiara di essersi resa edotta delle seguenti difficoltà operative di cantiere, dovendosi operare:

- anche nel greto di un torrente
- su una viabilità pubblica
- sotto solette di proprietà privata con accesso difficoltoso
- su aree private
- in presenza di sottoservizi e sopraservizi per i quali dovrà documentarsi presso gli enti proprietari al fine di garantirne l'integrità.

Trattasi di cantiere stradale e quindi, quando si potrà operare in presenza di traffico veicolare e pedonale, l'impresa dovrà adottare tutte le precauzioni del caso sia a protezione delle persone, che per l'accesso al cantiere.

Quando sarà necessario il Comune potrà chiudere il traffico su via Resistenza, ma l'Impresa dovrà garantire l'accesso ai residenti ed agli avventori dei negozi, uffici, albergo presenti nell'area dei lavori.

#### Art. 21

### **PERSONALE DELL'ASSUNTORE, DISCIPLINA NEI CANTIERI**

L'assuntore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato numericamente alla necessità.

Il personale dell'Assuntore dovrà restare subordinato alla Direzione dei Lavori ed ai tecnici che ne fanno parte.

La Direzione avrà diritto di esigere l'allontanamento immediato dal cantiere dei dipendenti dell'Assuntore per la loro insubordinazione, malafede, incapacità e inadempienza agli obblighi di contratto. Il giudizio sulla capacità dei dipendenti dell'impresa sotto questi effetti é esclusivamente devoluto alla Direzione dei Lavori.

#### Art. 22

### **RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E VERSO I TERZI**

L'assuntore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione o riuscita delle opere affidategli.

É inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza non limita quindi e non riduce comunque la sua responsabilità.

L'Assuntore sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante o da terzi per il modo in cui furono condotti od eseguiti i lavori, ed a tenere sollevati ed indenni da ogni corrispondente richiesta, l'Amministrazione e i Dirigenti dei lavori; ciò nonostante l'obbligo dell'assuntore di obbedire agli ordini della Direzione dei Lavori di cui agli articoli precedenti.

#### Art. 23

### **ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI**

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto o

## Capitolato speciale

da eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini impartiti di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Qualora risulti che le opere e le forniture non sono effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà all'Assuntore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità.

La Direzione dei Lavori darà infine le disposizioni necessarie per la esecuzione delle opere che implicino limitazione alla viabilità, al deflusso delle acque od altre specifiche e particolari.

L'assuntore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione, sia che le stesse riguardino il modo di esecuzione dei lavori o il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.

Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata dalla Direzione Lavori.

Art. 24

## DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Le controversie tra Stazione Appaltante ed Impresa possono essere risolte con le modalità previste dagli art. 207-208-209-210 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le controversie non risolte con le modalità del precedente comma 24.1 vengono demandate al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, quindi il **Foro Competente è il Tribunale di Cuneo**.

ART. 25

## ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

25.1

L'Appaltatore dovrà scrupolosamente seguire le FASI lavorative previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nel solo ambito di tali FASI lavorative in genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché a giudizio della Direzione Lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Pertanto la velocità d'avanzamento delle squadre addette ai lavori, deve essere commisurata e studiata in modo che i lavori procedano in modo sincrono in ogni luogo. I materiali dovranno essere trasportati in cantiere per essere posti immediatamente in opera, oppure raccolti ed ordinati per dimensioni in poche località di deposito opportunamente scelte e vigilate.

Particolare attenzione deve essere posta nell'esecuzione dei trasporti nelle zone rocciose. Nel modo più assoluto non deve accadere che il materiale resti spesso sparso qua o là lungo il tracciato.

Tutti i danni derivanti dal trasporto dei materiali sono a totale carico dell'Impresa. È lasciato in facoltà della Direzione Lavori esonerare da tale responsabilità l'Impresa, quando sia provato che questa abbia preso tutte le migliori cautele. In ogni modo l'esonero non potrà mai superare il 5 per mille del materiale trasportato.

La mancata od incerta attuazione delle norme suddette, fondamentali per la buona riuscita delle opere, equivarrà alla constatazione di assoluta incapacità da parte della Ditta a condurre lavori del genere, ed in base a ciò essa potrà pertanto essere liquidata per imperizia a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre

## Capitolato speciale

l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente specialmente in relazione alle esigenze di consegna delle forniture escluse dall'appalto senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Impresa potrà chiedere alla direzione dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza la modifica del cronoprogramma e la Direzione dei Lavori potrà accettare le modifiche se le riterrà sufficientemente motivate e non dannose per l'Amministrazione, purché non determinino un allungamento del tempo complessivo delle lavorazioni.

ART. 26

## LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme vigenti, utilizzando, ove esistano per la tipologia delle nuove opere i prezzi del prezzo indicato su questo capitolato, dal quale sono stati desunti i prezzi di progetto, scontati del ribasso d'asta complessivo praticato dall'impresa; ove non esistano sul prezzo, essi verranno creati ed analizzati partendo da prezzi unitari dello stesso prezzo, e scontandoli del ribasso d'asta; ed in ultimo utilizzando altre metodologie congrue; ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 179 del Regolamento del D.P.R. n. 207 del 2010 nel periodo transitorio stabilito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o da terzi.

Qualora il prezzo sia stato desunto dal Prezzo Regionale e scontati del ribasso d'asta complessivo praticato dall'impresa, tale prezzo non sarà soggetto a trattativa con l'Impresa, ma dovrà essere accettato senza riserve dall'Impresa stessa.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART. 27

## TRACCIAMENTI

Prima di iniziare i lavori l'Assuntore dovrà eseguire il picchettamento completo designante le opere; ciò in modo che esse risultino perfettamente definite e determinate nelle loro diverse parti. L'Assuntore ha l'obbligo di conservare i picchetti e di ripristinarli nel caso che andassero perduti o venissero rimossi, sino a che il progredire dei lavori non li renda inutili.

Il medesimo dovrà anche porre, nei tratti che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, le modine e le sagome necessarie a determinare con precisione l'andamento delle aree impegnate e sulle quali si deve operare, provvedendo pure alla conservazione ed al rinnovo di quelle eventualmente manomesse durante i lavori.

Nella esecuzione degli scavi l'Assuntore dovrà procedere in modo che i cigli, le cunette e le banchine risultino diligentemente profilati, e le sagome abbiano le inclinazioni stabilite, e tutte le opere corrispondano esattamente al progetto ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

ART. 28

## **PRESA VISIONE DEI LUOGHI e VARIE**

### **28.1 ) PRESA VISIONE DEI LUOGHI**

L'impresa Assuntrice dei Lavori, accettando questo Capitolato speciale di Appalto, dichiara espressamente di aver preso visione dei luoghi, dei manufatti e della sistemazione sulla quale realizzerà le nuove opere e che pertanto ne conosce ed accetta tutte le difficoltà di realizzazione.

### **28.2 ) RESCISSIONE DAL CONTRATTO**

L'amministrazione appaltante può di diritto rescindere il contratto nei casi e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### **28.3 ) DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE**

I danni causati da forza maggiore saranno accertati con le modalità previste dalle norme vigenti.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore, gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero causati dalle acque di pioggia alle scarpate, ai tagli ed ai rilevati degli interramenti delle cunette, dovendo l'impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

### **28.4) MODALITA' DI COMUNICAZIONE**

Le modalità di comunicazione tra il direttore dei Lavori e l'Impresa per ordini di servizio, sospensioni dei lavori, riprese dei lavori, potranno essere una delle seguenti:

- Registro di contabilità
- Giornale dei lavori
- Raccomandate con avviso di ricevimento
- Mail ordinarie con risposta per conferma ricevimento
- PEC-mail
- Fax.

ART. 29

## **TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Ai sensi della Normativa vigente l'Impresa é tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai **contratti collettivi nazionale e territoriale** in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non é aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; é, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 30

## **DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI.**

### **30.1**

I prezzi unitari per i lavori appaltati a CORPO comprendono:

a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporto, tasso, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a pié

## Capitolato speciale

d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per operai, i mezzi d'opera e ogni altra spesa per fornire i medesimi sia di attrezzi nonché utensili del mestiere, per quote assicurazioni sociali, premi, assegni familiari, per infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio, ecc. nonché in caso di lavoro notturno anche la spesa per l'illuminazione del cantiere di lavoro;

c) per noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso, quote di ammortamento, spese di manutenzione, pezzi di ricambio, periodi di inoperosità, accessori ecc. tutto come sopra;

d) per i lavori a misura ed a corpo di opere finite, tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazione di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, di occupazione temporanea diversa, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, **ponteggi provvisionali**, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli altri oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi;

e) per i trasporti ed i mezzi di movimento terra, nei prezzi dei mezzi d'opera è compreso il personale necessario, il carburante, gli oli, i grassi e quanto già previsto per i noli.

f) per i lavori a misura di opere finite i prezzi comprendono anche le eventuali manovre idrauliche necessarie sull'acquedotto; nonché la ricerca delle saracinesche che dovranno essere utilizzate per i sezionamenti delle reti; le manovre elettriche per togliere tensione alle linee elettriche; i lavori per eventualmente prosciugare il Canale Cherasco-Sarmassa quando verrà tolta l'acqua dal consorzio irriguo al fine di accelerare l'asciugatura dell'alveo per lavorarvi.

g) spese generali ed utile (beneficio) d'impresa.

Essi non comprendono:

- gli oneri della sicurezza;
- gli oneri conseguenti al coordinamento della sicurezza tra le varie imprese operanti nel cantiere subappaltatrici dell'Impresa Appaltatrice.

Questi oneri per la sicurezza e conseguenti al coordinamento sono inclusi nel prezzo a parte previsto dal quadro economico del progetto allegato al contratto, prezzo che non è soggetto a ribasso di gara.

### 30.2

I prezzi medesimi per i lavori a corpo sotto le condizioni tutte di contratto e del presente Capitolato Speciale si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli, di sua convenienza a tutto suo rischio.

### 30.3

#### *DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI*

- Si dichiara espressamente che tutti gli obblighi specificati negli articoli precedenti e seguenti, sono stati considerati nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e corpo e delle prestazioni per economie e noleggi; i prezzi si intendono quindi accettati pienamente dall'Assuntore in base a calcoli di sua convenienza.



## Capitolato speciale

- I prezzi delle opere necessarie per garantire la sicurezza del cantiere, così come prevista dal Piano di Sicurezza e Coordinamento sono inclusi nell'importo previsto dal quadro Economico del Progetto appositamente per "la Sicurezza del cantiere". Essi non sono soggetti a ribasso di gara.

### PREZZI UTILIZZATI NELLA STIMA DI PROGETTO

I prezzi utilizzati nel progetto per la stima delle opere a base d'asta progettuale sono stati:

- desunti dal Prezzario Regionale Luglio 2022 Piemonte, quando esso li prevede;
- desunti dal Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche per la Provincia di Cuneo edito dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Cuneo 2022, quando non sono reperibili sul Prezzario Regionale;
- oppure desunti da prezzi analizzati, quando il Prezzario Regionale e quello della Camera di Commercio di Cuneo non li prevedono.

30.4)

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari utilizzati, ai fini della relativa valutazione solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà così come previsto al successivo punto c); in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla D.L. nell'anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta scritta dell'appaltatore, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali, a cura della D.L.

3. A norma del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" in deroga a quanto previsto dal comma 2, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione in aumento o in diminuzione sono valutate dalla stazione appaltante secondo quanto stabilito dall'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito in L. 25/2022 e dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito in L. 91/2022.

Art. 31

## **PRESTAZIONI IN ECONOMIA PREVISTE ALL'INTERNO DEI**

Capitolato speciale

## **LAVORI A BASE D'ASTA**

Le prestazioni in economia previste all'interno dei lavori a base d'asta potranno effettuarsi solo per i lavori secondari di cui é impossibile l'applicazione di misure; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione Lavori. Le economie saranno pagate ai prezzi di elenco prezzi sul quale sarà applicato il ribasso contrattuale.

Art. 32

### **RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E VERSO I TERZI**

L'assuntore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione o riuscita delle opere affidategli.

É inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza non limita quindi e non riduce comunque la sua responsabilità.

L'Assuntore sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante o da terzi per il modo in cui furono condotti od eseguiti i lavori, ed a tenere sollevati ed indenni da ogni corrispondente richiesta, l'Amministrazione e i Dirigenti dei lavori; ciò nonostante l'obbligo dell'assuntore di obbedire agli ordini della Direzione dei Lavori di cui agli articoli precedenti.

Art. 33

### **ONERI DI DISCARICA, TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO**

Quando non é specificato diversamente, tutte le demolizioni e rimozioni e tutti gli scavi vengono compensati comprendendo nel compenso anche l'onere per il trasporto a discarica e l'onere di discarica (ovvero il costo di smaltimento in discarica).

Se la voce di computo metrico estimativo parla solo di trasporto a discarica, essa comprenderà anche in questo caso l'onere di discarica, ovvero il costo di smaltimento a discarica , salvo quando non sia specificato diversamente e sia specificato in alternativa il costo di smaltimento con prezzo specifico.

Art. 34)

### **TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 30, comma 4.

## Capitolato speciale

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 35)

## **DISCIPLINA ANTIMAFIA**

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per

## Capitolato speciale

l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 36

### **NORMATIVA CAM**

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'Appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

## **Capo 3°**

### **QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESEGUIMENTO DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.**

ART.37

### **NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E PER LE MISURAZIONI**

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dalla Direzione Lavori anche se le misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare, per spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva ad ogni caso la

## Capitolato speciale

possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.  
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con le misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

Particolarmente si conviene che le misure saranno fatte con le unità di misura dell'elenco prezzi.

ART. 38

## **MODALITÀ ESECUTIVE**

L'impresa dovrà operare per realizzare le opere in modo tale da eseguirle:

- secondo i disegni di progetto
- con i materiali previsti dal progetto,
- secondo le normative vigenti
- secondo le la descrizioni prestazionali indicate nell'elenco prezzi.

ART. 39

## **MATERIALI IN GENERE**

39.1)

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Affidatario riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti previsti dal progetto e dai criteri appresso indicati.

39.2)

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza delle caratteristiche dei materiali e delle forniture a quelle necessarie potrà risultare da idonea attestazione e/o certificazione che l'Appaltatore dovrà fornire al Tecnico di Fiducia del Comune ove li richieda.

39.3)

Nell'utilizzazione di materiali o componenti di provenienza industriale, ove non siano date diverse indicazioni nel presente Capitolato, si dovranno adottare tutte le prescrizioni tecniche che sono previste sulle schede di accompagnamento dei vari prodotti.

Art. 40)

## **LAVORAZIONI E FORNITURE A REGOLA D'ARTE**

40.1)

Tutte le lavorazioni e forniture dovranno essere eseguite secondo la Regola d'Arte secondo quanto definito dall'articolo 1176 del Codice Civile.

40.2)

Saranno considerate a Regola d'Arte le lavorazioni eseguite nel rispetto delle Leggi e Decreti, delle Norme UNI, UNI EN e CEI ove esistenti relativamente al tipo di lavorazione.

40.2)

Ove non esista una normativa specifica per determinate lavorazioni, esse

## Capitolato speciale

potranno considerarsi a Regola d'Arte se realizzate secondo le specifiche tecniche del produttore dei materiali o componenti di origine industriale impiegate.

40.3)

Ove non esistano le norme o le specifiche tecniche di cui ai paragrafi 35.2 e 35.3 precedenti, le lavorazioni potranno considerarsi eseguite a Regola d'Arte se i materiali impiegati saranno della migliore qualità e la loro posa o manifattura saranno eseguite con diligenza secondo la migliore tradizione esecutiva e secondo lo stato dell'arte del momento dell'esecuzione, al fine di assicurare uno standard minimo di accettabilità del lavoro, in termini di utilizzabilità, estetica, durata, affidabilità e sicurezza.

40.4)

Per tutte le forniture, le pose in opera e le forniture e posa in opera dei materiali e delle lavorazioni, nei relativi prezzi sono compresi i sollevamenti o abbassamenti con gru o con altri mezzi d'opera, salvo che sia specificato diversamente per ogni singola voce.

40.5)

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 41

## GRU DI CANTIERE

I costi per i sollevamenti ed abbassamenti dei materiali necessari per realizzare le opere, ovvero per la gru di cantiere, sono inclusi nei prezzi delle singole opere, quindi non viene previsto un costo specifico per l'installazione della gru.

## Capo 4°

## NORME FINALI

ART. 42

### PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante ove ritenuti utili dalla direzione dei lavori e comunque le eccedenze degli scavi in alveo dovranno

## Capitolato speciale

essere sistemate nel greto del torrente ed ai lati dello stesso in modo da non interferire con le correnti idriche.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto, ove ritenuti utili dalla direzione dei lavori, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3 nell'ambito delle opere ove previsto dal progetto o dalla direzione dei lavori.

### Art. 43

#### **UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI**

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

### Art. 44

#### **TERRE E ROCCE DA SCAVO**

1. Tutti i materiali di scavo saranno stoccati all'interno dell'area di cantiere e riutilizzati in parte come materiali da costruzione, sono comunque a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura

## Capitolato speciale

dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

## Art.45

### **PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI**

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

## Art. 46

### **PARITÀ DI GENERE E GENERAZIONALE**

L'appaltatore deve garantire il rispetto della disciplina contenuta nell'Art. 47 del Decreto Legge 31-05-2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, contenente disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e genera.

## Art. 47

### **PRESCRIZIONI IMPARTITE DAGLI ENTI PRIMA E DOPO I LAVORI**

L'Impresa esecutrice dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1)

La Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere chiede che venga per l'esecuzione dei lavori è necessario privilegiare l'utilizzo di materiali riciclati, in un'ottica di tutela dei



## Capitolato speciale

giacimenti.

Le ditte esecutrici dei lavori che dovranno reperire i materiali inerti necessari per la realizzazione degli interventi in progetto, prima dell'inizio dei lavori dovranno comunicare al suddetto Settore Regionale i quantitativi e i siti di approvvigionamento dei materiali.

2)

L'ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), appurato che ai sensi dell'art. 185 c. 3° del D.Lgs. 152-2006, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta (gestione dei rifiuti) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi. Per l'ambito naturalistico, in considerazione del fatto che gli ambienti ripariali risultano tra i più

vulnerabili e suscettibili nei confronti della flora alloctona, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a prevenire, nelle aree interessate dai lavori, l'insediamento di entità vegetali esotiche.

A tale scopo, anche alla luce di quanto previsto dall'Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017, dovrà essere previsto un idoneo monitoraggio di sorveglianza, il cui protocollo dovrà essere conforme alle linee guida elaborate in materia da Arpa Piemonte al seg. Link: [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft\\_word\\_-\\_u.rp\\_.t185\\_rev01.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf)

Il piano monitorale, che sarà a carico del soggetto attuatore, dovrà comprendere anche una campagna ante operam ed essere trasmesso per eventuali osservazioni all'ARPA Piemonte e all'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime con congruo anticipo prima dell'avvio dei lavori.

Inoltre, dovrà essere preventivamente comunicata la composizione del miscuglio utilizzato per l'eventuale inerbimento delle aree interferite dai lavori e garantito il rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010.

3)

Alla Provincia di Cuneo - Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale, visti i lavori in alveo, questi dovranno essere realizzati rispettando quanto indicato nella D.G.R. 29 Marzo 2021, n. 72-13725 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'Art. 12 della legge regionale n. 37/2006".

Con riferimento alla tutela della fauna ittica, occorre prevedere che:

- tali lavori possibilmente non dovranno essere realizzati nei periodi che coincidono con l'attività riproduttiva della fauna ittica presente (zona salmonicola) ed in particolare nella fasi di deposizione, incubazione e assorbimento del sacco vitellino;
- sarà necessario chiedere allo scrivente Ufficio un sopralluogo preventivo alla realizzazione dei lavori in cui si valuterà la necessità di effettuare il prelievo e la reimmissione della fauna ittica in altre zone del corpo idrico, avendo l'accortezza di non reimmettere le specie alloctone invasive;

Che la durata dei lavori sia limitata il più possibile e che di agisca in condizioni di effettiva minor portata idrica in modo da scongiurare eventuali spostamenti da parte dei pesci.

## Capitolato speciale

4)

Occorre inoltre sottolineare che il progetto è stato sottoposto al procedimento di Valutazione d'Incidenza VInCA che si è concluso con la Determinazione Dirigenziale n. 238 del 6 giugno 2023 del Direttore dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime con l'espressione di parere positivo di valutazione di incidenza sul progetto in argomento, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- per quanto riguarda la componente atmosfera, dovrà essere previsto l'impiego di macchinari di ultima generazione, oltre alla riduzione delle velocità dei mezzi di trasporto lungo le piste di cantiere che saranno realizzate;
- relativamente alla componente acqua, in fase di cantiere occorrerà valutare la deviazione temporanea del flusso d'acqua verso la sponda non interessata dall'esecuzione dei lavori, avendo cura di ripristinare il suo corso naturale non appena possibile;
- in merito all'ittiofauna, occorrerà prendere in considerazione le seguenti buone pratiche:
  - a. i lavori in alveo siano il più possibile rapidi e concentrati in un'unica occasione;
  - b. l'organizzazione del lavoro sia ottimizzata ad un punto tale da consentire l'esecuzione di più interventi contemporaneamente;
  - c. siano rispettati i calendari delle riproduzioni e delle migrazioni dei pesci, in parte sovrapponibili tra loro;
  - d. l'area di cantiere in alveo sia la più ridotta possibile e consenta il regolare deflusso idrico delle acque, prevedendo, per quanto possibile, un'asciutta parziale della sezione.